



PROVINCIA DI FOGGIA

Settore Avvocatura, Appalti e Contratti

Servizio Appalti e Contratti

Piazza XX settembre 20 – 71100 Foggia

Tel 0881791412 – fax 0881791330 sdagostino@provincia.foggia.it

www.provincia.foggia.it

Gara n. 21/2009	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG	0413208E03

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

Art. 1 - Oggetto del servizio

Art. 2 - Durata

Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare e Raggruppamenti temporanei di imprese

Art. 4 - Normativa di riferimento

Art. 5 - Modalità di presentazione dell'offerta e requisiti di partecipazione

Art. 6 - Modalità di svolgimento della gara

Art. 7 - Criteri di valutazione per l'affidamento del servizio

Art. 8 - Presentazione dei documenti a seguito di aggiudicazione

Art. 9 - Obblighi del Broker aggiudicatario

Art. 10 - Divieto di cessione e di subappalto del servizio

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Art. 12 - Compensi

Art. 13 - Pagamento dei premi

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 15 - Garanzie per la tutela dei dati personali

Art. 16 - Spese contrattuali

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 - Facoltà di recesso

Art. 19 - Informazioni complementari

Art. 20 - Rinvio

ART. 1
OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze della Provincia riepilogate in allegato al presente capitolato speciale (**allegato 2**) ed a quelle che saranno stipulate successivamente. In particolare sono richieste le seguenti prestazioni principali:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi correlate;
2. gestione delle polizze esistenti ed individuazione di eventuali ulteriori coperture occorrenti, con l'impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Ente;
3. elaborazione dei Capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative ed assistenza alle procedure di gara ed alla fase contrattuale;
4. controllo dei contratti assicurativi, dell'emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativo-contabile;
5. assistenza nella trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico, curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici degli indennizzi dovuti, nonché la trasmissione del report periodico sull'andamento dei sinistri e sulle riserve;
6. costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa;
7. elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi il programma assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine;
8. definizione di corsi di formazione per il personale dell'Ente interessato alla gestione delle problematiche assicurative anche su argomenti specifici dalla stessa richiesti, nonché per approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse;
9. consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri dalle quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento;

ART. 2
DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla data della stipula del contratto.

La Provincia di Foggia si riserva la facoltà, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare per altri tre anni al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.

La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla conclusione del presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

Ai sensi dell'art. 57, c. 7, del D. Lgs n. 163/2006, è escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l'invio di disdetta alla data di scadenza.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia compresa la gestione dei sinistri.

Il Broker dovrà assicurare, su richiesta dell'Amministrazione, in caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, la prosecuzione delle attività per non oltre 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione stessa.

ART. 3
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

La partecipazione alla gara è riservata agli iscritti presso il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di cui alla L. 209/2005 nonché ai regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e s.m.i.).

Si precisa che, trattandosi di contratto non oneroso per la pubblica amministrazione, non è previsto alcun contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

E' ammessa la presentazione di offerte anche da parte di Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

E' consentita la presentazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, dovranno essere soddisfatti da ciascuna ditta facente parte del raggruppamento.

L'impresa qualificata come capogruppo, dovrà possedere i requisiti economico-finanziari, tecnico-professionali richiesti per l'ammissione alla gara nella misura minima del 60% e, comunque, in misura prevalente; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%, fermo restando che dovrà essere garantito lo svolgimento del 100% del servizio. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dalla mandataria e dalle mandanti e/o congiuntamente.

La sede operativa unica di riferimento è, infine, quella della capogruppo mandataria. L'esistenza tra le ditte partecipanti di rapporti di collegamento o controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 c.c. è causa d'esclusione dalla gara.

ART. 4

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gara verrà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base del presente Capitolato Speciale e degli atti tutti predisposti da questa Amministrazione.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. e nel Regolamento dell'Istituto per la Vigilanza nell' Assicurazione Privata e di Interesse Collettivo (di seguito denominato ISVAP) 16.10.2006 n. 5 e seguenti.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato Speciale e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole alla Provincia.

ART. 5

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E REQUISITI RICHIESTI

Le ditte interessate dovranno far pervenire un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal proprio legale rappresentante (o procuratore), riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- la ragione sociale, l'indirizzo della società partecipante ed un numero di fax al quale indirizzare eventuali comunicazioni;

- la dicitura: "**GARA N.21/2009 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**";

e dovrà essere inviata a:

PROVINCIA DI FOGGIA – SETTORE APPALTI E CONTRATTI - PIAZZA XX SETTEMBRE 20 – 71100 FOGGIA.

Il plico dovrà pervenire entro le ore **13.00** del giorno _____, termine perentorio, secondo le seguenti modalità, a scelta del concorrente:

- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;

- con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata;

- direttamente a mano presso l'Ufficio di protocollo dell'Ente sito a Piazza XX Settembre 20 di Foggia.

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsiasi motivo, esso non avverrà entro i termini indicati. A tal fine farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sul plico da parte dell'Ufficio protocollo della Provincia.

Non saranno neppure accettate altre offerte anche se sostitutive o integrative di precedenti.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, quattro buste distinte, ciascuna a sua volta perfettamente chiusa e firmata nei lembi di chiusura dal legale rappresentante della Ditta, riportanti all'esterno le seguenti diciture:

BUSTA A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La **BUSTA A - "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"** dovrà contenere, a pena di esclusione:

1. domanda di ammissione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore) della ditta, redatta conformemente allo schema allegato (**Allegato 1**), contenente tra l'altro:

- a) la dichiarazione di integrale ed incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni previste nel bando di gara e nel capitolato speciale di gara e relativi allegati;
- b) la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente attesti tra l'altro:

relativamente alla situazione giuridica:

- d) gli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. (ovvero analogo registro CE);
- e) l'insussistenza a carico della Ditta delle cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965;
- f) l'iscrizione al Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209;
- g) l'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999;
- i) di non trovarsi in rapporto di collegamento o controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 C.C. con altre Società partecipanti, separatamente, alla presente procedura di gara;
- j) che nei confronti della Ditta non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la P.A. di cui al D. Lgs. 231/2001;
- k) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 1 bis - comma 15 - della legge 383/2001 e s.m.i.;

relativamente alla capacità tecnico-economica devono essere allegate idonee dichiarazioni e documentazione:

- l) certificazione UNI EN ISO 9001:2000;
- m) idonee dichiarazioni bancarie (tale requisito dovrà essere comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93);
- n) elenco dei principali servizi, analoghi a quello oggetto della gara, prestati nel periodo 2006/2007/2008 con indicazione delle date e dei destinatari;
- o) di aver intermediato, nel periodo 2006/2007/2008, contratti assicurativi per almeno €. 1.075.000,00 con l'indicazione dell'oggetto del servizio, dell'importo di ciascun servizio, del nominativo del committente e dell'anno di riferimento; a norma dell'articolo 41, comma 3, D.Lgs. 163/2006 se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
- p) il possesso della polizza assicurativa della RC professionale con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 che garantisca per la responsabilità professionale verso terzi dell'impresa e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico;

Il concorrente può soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere tecnico economico avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. n.163/06, subordinatamente alla produzione della documentazione ivi prevista.

2. documentazione comprovante l'avvenuto versamento di € 20 (euro 20/00) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, a titolo di contributo di partecipazione alla gara. La dimostrazione dell'avvenuto versamento è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente ed il mancato inserimento nel plico della gara della ricevuta dello stesso verrà sanzionato con l'esclusione dalla gara.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato con le modalità di cui alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Autorità, all'indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/>

3. cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo presunto del servizio pari ad € 215.000,00, documentazione da prodursi in originale a comprova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

La cauzione potrà essere costituita a scelta dell'offerente da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati ex art. 107 D. Lgs 385/93. Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs 163/2006 la fideiussione deve:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 cod. civ.;
- prevedere l'operatività della medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- avere validità di 180 giorni con decorrenza dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e deve contenere la espressa dichiarazione che, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta la aggiudicazione, essa sarà rinnovata su richiesta della stazione appaltante;
- prevedere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria, sopra individuata, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente a favore del concorrente aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, disposta con atto deliberativo formale dell'Amministrazione.

In caso di R.T.I.:

✓ la domanda di cui al punto 1, sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore) di ciascuna Ditta partecipante al raggruppamento, dovrà riportare anche:

a) l'impegno a costituirsi in RTI;

b) l'indicazione della Ditta Capogruppo e della/e mandante/i;

c) l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista nell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione;

d) la dichiarazione che l'impresa mandataria possiede almeno il 60% dei requisiti tecnico economici previsti al punto 1, lettera m ed n, del presente articolo e che la restante parte percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20%.

✓ la dichiarazione di cui al punto 1, lettera c), incluso quanto previsto nelle lettere da d) a k), dovrà essere resa singolarmente da ciascuna Ditta partecipante al R.T.I.

✓ il possesso del requisito (certificazione UNI EN ISO 9001:2000) di cui al punto 1, lett. l) dovrà essere dichiarato o comprovato singolarmente da ciascuna Ditta partecipante al R.T.I.

✓ la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 3, dovrà essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia della RTI.

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1, lettera c), redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario e dovrà recare esplicitamente l'indicazione della consapevolezza da parte del dichiarante della possibilità di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il documento d'identità eventualmente scaduto verrà ritenuto valido a patto che l'interessato dichiari, in calce alla copia dello stesso, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla dichiarazione deve essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

La **BUSTA B - "OFFERTA TECNICA"** dovrà contenere un progetto tecnico del servizio offerto, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore della Ditta, ovvero da tutti i legali rappresentanti o procuratori delle Ditte in caso di R.T.I., che non dovrà superare le 50 pagine, formato A4 in carattere *times new roman*, con dimensione a corpo 12 o superiore - allegati tutti compresi.

La **BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"** dovrà contenere la scheda di offerta economica predisposta dalla Provincia (**Allegato 3**), contenente l'indicazione:

- a) delle commissioni massime poste a carico delle compagnie di assicurazioni sulle polizze RC auto;
- b) delle commissioni massime poste a carico delle compagnie di assicurazioni sulle polizze diverse (non RCA).

Il modulo dell'offerta economica va reso in bollo nelle forme di legge e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o dal legale rappresentante del concorrente mandatario, in caso di riunione di concorrenti già formalizzata, o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti, in caso di riunione di concorrenti non ancora formalmente costituita, oppure, in caso di consorzio con attività esterna, dal legale rappresentante del consorzio stes

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

Il modulo dell'offerta economica va completato, a pena di esclusione, con le percentuali espresse in cifre e in lettere delle commissioni applicate alle polizze assicurative.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo in lettere.

Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. La Provincia non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Si precisa che le percentuali provvigionali chieste in sede di gara troveranno applicazione in occasione del collegamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 giorni secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Provincia.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni del servizio specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete e/o parziali nonché non conformi alle prescrizioni di cui sopra.

La mancata presentazione o la presentazione incompleta anche di uno solo dei documenti indicati nel presente articolo comporta l'**esclusione** dalla gara.

ART. 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento: dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte verrà nominata la Commissione di gara.

La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore **9.00** del giorno **24 febbraio 2010** presso la sede della Provincia di Piazza XX Settembre 20 – 1° piano.

Sono ammessi alla seduta i soggetti legittimati ad agire e a presentare osservazioni in nome e per conto delle ditte concorrenti mediante esibizione di delega o procura e documento di identità.

La Commissione di gara procederà quindi all'esame dei plichi recanti all'esterno la dicitura richiesta e pervenuti nei termini all'indirizzo indicato nel bando e nel capitolato speciale.

Le buste con la dicitura "**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**" rimarranno custodite agli atti sino all'espletamento delle valutazioni tecniche e alla successiva seduta pubblica per l'apertura delle stesse. Per ciascuno dei concorrenti, la Commissione procederà all'apertura della busta A per verificare la completezza e idoneità dei documenti amministrativi contenuti.

La Commissione dichiarerà ammessi alle successive fasi di gara i concorrenti che abbiano presentato idonea documentazione, conforme a quanto richiesto dal Bando integrale e dal presente Capitolato Speciale.

La Commissione prima di sospendere la seduta pubblica procederà, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, a richiedere a uno o più concorrenti, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni il possesso dichiarato dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali, richiesti nel bando di gara e nel Capitolato Speciale.

Effettuato il sorteggio e comunicati i nominativi dei concorrenti sorteggiati, la Commissione di gara dichiarerà chiusa la seduta pubblica. Una nuova seduta pubblica sarà fissata dalla Commissione per la verifica delle documentazione prodotta dai concorrenti sorteggiati e per l'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame delle "OFFERTE TECNICHE" contenute nelle buste B, attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

Successivamente, riconvocate le imprese in apposita seduta pubblica, la Commissione di Gara darà lettura dei punteggi assegnati e, di seguito, procederà all'apertura delle buste C contenenti l'OFFERTA ECONOMICA". La Commissione darà quindi lettura delle offerte formulate dai concorrenti ed assegnerà i conseguenti punteggi.

Sommata, infine, i punteggi in precedenza assegnati per la valutazione tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica, la Commissione darà lettura della graduatoria provvisoria e procederà all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/06.

Infine la Provincia, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs 163/2006, provvederà all'aggiudicazione definitiva, che diventa efficace dopo l'esito positivo dei controlli previsti dalle norme vigenti.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Si precisa che, ove la Ditta aggiudicataria non stipuli il contratto definitivo nel termine comunicato dall'Amministrazione, la Provincia procederà all'escussione della garanzia prestata.

Non è ammessa l'offerta che reca correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

Ove previsti, dovranno essere utilizzati i moduli predisposti dalla Provincia e allegati al presente Capitolato Speciale.

Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in lingua italiana.

Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione del servizio, che avverrà a giudizio insindacabile di quest'Amministrazione Provinciale, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge.

Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione del servizio, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

L'aggiudicazione della gara non dà luogo a contratto, che dovrà essere formalizzato con apposito atto successivo.

La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di non dar procedere all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. 163/2006, in favore di chi avrà conseguito il punteggio più alto, attribuito in base ai seguenti criteri:

- **OFFERTA TECNICA, max 70 punti, attribuiti al progetto tecnico** dalla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, secondo i criteri di seguito riportati:

<i>Elemento considerato</i>		Max punti
A.	Progetto di servizio complessivo specifico per l'Ente	25
B.	Progetto di servizio per la gestione dei sinistri	20
C.	Tempistica proposta per l'espletamento globale del servizio	5
D.	Progetti formativi dedicati al personale della Provincia di Foggia con particolare riferimento a corsi istituzionali e alle disponibilità ad organizzare incontri formativi in materia assicurativa.	5
E.	Servizi aggiuntivi offerti senza costi ed oneri per l'Ente	15
	Totale	70

Il punteggio per gli elementi sopra indicati sarà attribuito come segue:

A) Progetto di servizio complessivo specifico per l'Ente (max punti 25) con indicazione delle caratteristiche metodologiche, organizzative, tecniche e qualitative di gestione del servizio, di gestione dei contratti e di tutte le attività previste dal disciplinare di incarico, comprese le proposte di iniziative volte alla prevenzione dei rischi ed alle soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa.

L'attribuzione del punteggio sarà attribuita privilegiando le attività a maggior contenuto tecnologico o informatico, secondo i seguenti sottocriteri:

a.1	attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi	massimo punti 5
a.2	attività di assistenza prestata in tutte le fasi di espletamento di gare d'appalto	massimo punti 10
a.3	attività proposta per la corretta gestione del programma assicurativo	massimo punti 10

B) Progetto di servizio per la gestione dei sinistri (max punti 20) complessivo specifico per l'Ente con indicazione delle caratteristiche metodologiche, organizzative, tecniche e qualitative di gestione dei sinistri attivi e passivi.

L'attribuzione del punteggio sarà attribuita privilegiando le attività a maggior contenuto tecnologico o informatico, secondo i seguenti sottocriteri:

b.1	Attività di assistenza alla gestione dei sinistri	Massimo punti 10
b.2	Frequenza e modalità di rendicontazione/analisi periodica dello stato dei sinistri aperti	Massimo punti 10

La valutazione delle proposte di cui ai punti A) e B) verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo criteri di discrezionalità tecnica, tenendo conto della qualità e delle attualità delle soluzioni proposte, della

rispondenza dell'analisi al contesto operativo ed organizzativo della Provincia, alle soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa.

C) Tempistica per l'espletamento globale del servizio (max punti 5):

Sarà oggetto di valutazione la proposta di tempistica oggettivamente attuabile in relazione all'espletamento del servizio offerto, che non sia già stata contemplata nel progetto di servizio di cui ai punti A) e B).

D) Progetti formativi (max 5 punti)

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di valutazione:

d.1	Ore di corso e personale interessato	Massimo 2 punti
d.2	Ciclicità dei corsi	Massimo 1 punto
d.3	Rilascio di attestati	Massimo 1 punto
d.4	Materiali e sistemi di apprendimento	Massimo 1 punto

E) Servizi aggiuntivi (max punti 15):

Saranno oggetto di valutazione gli ulteriori servizi offerti senza costi, non contemplati nel progetto di servizio di cui ai punti A) e B), purchè attinenti al servizio da espletare.

Per ogni servizio aggiuntivo e/o migliorativo proposto sarà attribuito un punto, salvo che non si tratti di servizi di particolare rilievo economico o complessità. In quest'ultimo caso la Commissione potrà attribuire discrezionalmente da due a cinque punti per ogni servizio aggiuntivo e/o migliorativo.

L'assegnazione dei punteggi di natura qualitativa di cui sopra avverrà sulla base di punteggi discrezionalmente attribuiti dalla Commissione secondo i seguenti parametri di valutazione.

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PESATURA

NON APPLICABILE (0%)	Questo fattore prende in considerazione il fatto che non ogni criterio è applicabile in ogni situazione. Se il criterio non è applicabile in fase di valutazione e d'aggiudicazione esso non deve essere conteggiato. La valutazione "non applicabile" deve essere ogni volta specificamente giustificata, in relazione ai requisiti specifici della gara.
NON CONFORME (0%)	Questa valutazione si applica se l'informazione offerta da una ditta partecipante è del tutto inadeguata a soddisfare i requisiti indicati dall'ente appaltante. Non deve essere usata se non è stata offerta alcuna informazione sull'aspetto specifico in corso di valutazione.
APPREZZABILE (fino al 25%)	Questo criterio deve essere utilizzato quando le informazioni offerte dell'offerente non permettano di effettuare una valutazione completa del fatto che l'argomento in esame soddisfi i requisiti del capitolato.
BUONO (fino al 50%)	In questo caso l'informazione offerta dalla ditta soddisfa i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante.
OTTIMO (fino al 75%)	E' un gradino superiore al livello precedente.
ECCELLENTE (fino al 100%)	In questo caso le informazioni offerte superano ampiamente i requisiti del capitolato e le attese della stazione appaltante, e dimostrano un livello di qualità del prodotto o del servizio eccezionalmente elevato e comprovato da esperienze pratiche.

● **OFFERTA ECONOMICA, max 30 punti così attribuiti:**

a) commissioni massime poste a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze RC auto: **(max punti 15)**
Dovrà essere indicata una percentuale massima dell'8,00% (ottopercento).

b) commissioni massime poste a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze diverse (non RCA): **(max punti 15)**

Dovrà essere indicato una percentuale massima del 14,00% (quattordicipercento).

Condizioni minime ed assegnazione dei punteggi:

Le commissioni poste a carico delle compagnie di assicurazione devono essere espresse in punti percentuali interi.

I punteggi saranno assegnati nel seguente modo:

All'impresa partecipante che avrà offerto la percentuale più bassa relativamente alle commissioni poste a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze RC auto sarà attribuito il punteggio più alto.

Per le altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo il metodo dell'interpolazione lineare. Per ciascuna offerta verrà individuato il coefficiente di riduzione [secondo la formula $\text{Coeff.} = (\text{base } 8,00 - \text{offerta}) / (\text{base} - \text{offertaMinima})$]. Il punteggio da attribuire all'offerta è pari al punteggio massimo per il coefficiente di riduzione.

All'impresa partecipante che avrà offerto la percentuale più bassa relativamente alle commissioni poste a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze diverse dalle RC auto sarà attribuito il punteggio più alto. Alle altre imprese partecipanti il punteggio sarà attribuito con il criterio proporzionale.

Per le altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo il metodo dell'interpolazione lineare. Per ciascuna offerta verrà individuato il coefficiente di riduzione [secondo la formula $\text{Coeff.} = (\text{base } 14,00 - \text{offerta}) / (\text{base} - \text{offertaMinima})$]. Il punteggio da attribuire all'offerta è pari al punteggio massimo per il coefficiente di riduzione.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alle soglie massime indicate ai punti precedenti.

Per tutti gli elementi dell'offerta, tecnica ed economica, in caso di RTI sarà considerato quanto proposto dall'intero raggruppamento.

Sarà aggiudicataria la Società che, dalla somma dei punti assegnati per la migliore valutazione tecnico-qualitativa con quelli relativi alla migliore offerta economica, otterrà il punteggio più alto.

In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà mediante sorteggio.

ART. 8

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicataria dovrà presentare la seguente documentazione amministrativa entro venti giorni dalla richiesta:

- deposito cauzionale definitivo pari al 10 % dell'importo stimato del servizio (€ 430.000,00), a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di penale o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente,

che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sarà restituita non oltre 60 giorni dalla scadenza del contratto dopo la verifica da parte della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato.

- Fondo spese contrattuale per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero risultassero false le dichiarazioni sostitutive rese, sarà revocata l'aggiudicazione e la Provincia affiderà ad altri il servizio, seguendo ove possibile la graduatoria della presente gara. In tal caso la Provincia si rivarrà per gli eventuali danni subiti, ivi compresi i costi di una eventuale nuova gara.

ART. 9

OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO

Il Broker aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia, né potrà impegnare il medesimo. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal legale rappresentante della stazione appaltante.

Il Broker deve garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso la provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker deve garantire il rispetto degli scopi dell'Ente assicurando la tutela degli interessi dello stesso.

Entro la data di inizio del servizio il broker dovrà comunicare al Responsabile del Settore competente il nominativo del referente cui l'Amministrazione farà riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio.

Nell'espletamento dell'incarico il Broker dovrà seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti.

Il Broker aggiudicatario si impegna a lasciare invariate, per i contratti in essere e sino alla scadenza degli stessi, le percentuali attualmente applicate alle compagnie assicurative.

Alla scadenza dei suddetti contratti, il broker applicherà le percentuali offerte in sede di gara.

ART. 10

DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, il servizio. E' consentito il subappalto per i soli servizi aggiuntivi offerti.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, il credito derivante dal presente appalto.

ART. 11

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Broker dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per telefax o per posta elettronica certificata, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione della Provincia, inoltrata al domicilio eletto dal Broker.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Provincia, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà penali nella misura massima di € 500,00 per ciascuna contestazione, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di messa in mora e di intervento dell'Autorità Giudiziaria nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente capitolato;

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto;
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio comunicata dalla provincia;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, in particolare nei capitolati tecnici di polizza necessari per la scelta delle compagnie di assicurazione, difetti nell'esecuzione del servizio, servizio non conforme alle condizioni del presente capitolato speciale ed agli altri elaborati di gara, nonché all'offerta del Broker);
- perdita dei requisiti da parte del Broker, del Responsabile o del/i Referente/i dell'incarico;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui ai comma 1 e 2;
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker;
- qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 5, punto 1, lett. o).

La Provincia può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili al Broker:

••per motivi di pubblico interesse;

••in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la provincia potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Broker, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Broker, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Provincia dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno alla Provincia sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese, ferma restando la facoltà dell'appaltante di risolvere in tali ipotesi il contratto, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere alcunché o muovere eccezioni.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Provincia verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni.

ART. 12 COMPENSI

L'incarico di cui al presente Capitolato non comporta per la Provincia alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'opera del Broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le coperture assicurative della Provincia di Foggia.

L'aggiudicatario non potrà esigere dalle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto dichiarato nella presente gara.

ART. 13

PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi verrà effettuato dalla Provincia al Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Provincia di Foggia nei termini e modi convenuti con la compagnia medesima.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Provincia.

ART. 14

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali richiesti nel presente capitolato speciale è il dott. Salvatore D'Agostino;
- Il trattamento dei dati conferiti avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza.
- I dati richiesti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla gestione del contratto.
- L'acquisizione dei dati richiesti è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Pertanto il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara.
- I dati conferiti potranno essere conosciuti dal personale direttamente coinvolto nel procedimento, dagli altri partecipanti alla gara o da soggetti terzi conformemente e nel rispetto alla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione; i dati stessi potranno inoltre essere comunicati ad altri Enti quando ciò sia imposto dalla normativa vigente.
- L'interessato gode dei diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003.
- Il Responsabile del trattamento dei dati personali conferiti nella presente procedura di gara e nella successiva fase contrattuale è:

ART. 15

GARANZIE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Poiché tra le prestazioni oggetto del servizio è compresa la gestione di pratiche relative a sinistri, la quale implica necessariamente il trasferimento di dati personali di soggetti terzi, ivi compresi i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, il rappresentante legale della Ditta aggiudicataria, ovvero il rappresentante legale della Ditta mandataria in caso di R.T.I., viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

In tale qualità è tenuto:

- Ad attenersi alle prescrizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza.
- A rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati, ai sensi della normativa prevista dagli artt. 31-36 del D.Lgs. 196/2003.
- A limitare il trattamento dei dati esclusivamente alle attività connesse alla gestione dei sinistri.
- A conservare i dati per il tempo strettamente necessario allo scopo per cui sono trattati.
- A comunicare i dati esclusivamente alle compagnie assicuratrici coinvolte ed ai legali e periti/consulenti incaricati per la trattazione della specifica pratica.
- A nominare e dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento, intendendo per tali coloro che devono concretamente svolgere le attività connesse alla gestione dei sinistri.
- A limitare la conoscenza dei dati da parte degli incaricati allo stretto necessario per adempiere ai compiti loro assegnati.
- A vigilare sugli incaricati per un puntuale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza.
- La Ditta sarà comunque responsabile per ogni violazione alla normativa in materia di dati personali, sia che comporti sanzioni di carattere penale e amministrativo, che azioni risarcitorie da parte di terzi.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico della Società aggiudicataria.

ART. 17

FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto competente è il Foro di Foggia.

ART. 18

FACOLTA' DI RECESSO

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo, la Provincia si riserva la facoltà di recedere dal relativo contratto d'appalto.

ART. 19

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'eventuale richiesta di informazioni complementari potrà essere avanzata per iscritto entro il termine fissato nel bando, esclusivamente a mezzo fax al n.ro 0881791330 o a mezzo email sdagostino@provincia.foggia.it.

Si specifica che il Responsabile del Procedimento è il dott. Salvatore D'Agostino, Dirigente del Settore Avvocatura, Appalti e Contratti della Provincia di Foggia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Salvatore D'Agostino, Dirigente del Settore Avvocatura, Appalti e Contratti o suo delegato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta le misure correttive eventualmente necessarie e comunica ai competenti uffici della Provincia le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel capitolato e la relativa misura, nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore dell'esecuzione, o suo delegato, è il referente per il broker per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

ART. 20

RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

Foggia, 23 dicembre 2009

IL DIRIGENTE DE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
(dott. Salvatore D'Agostino)

